

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE E.E.R. 20.02.01 (VERDE, RAMAGLIE, SFALCI, POTATURE), DAL CENTRO DI RACCOLTA DI _____

LOTTO N. _____

CIG: _____

**AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA
ex art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO**

L'anno duemilaventitre (2023) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta,

i signori

Avv. Marco Giunti, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente SpA, parte contraente di seguito denominata soltanto "REA SpA" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita IVA 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica

e

_____, nato a _____ (____) il _____,
domiciliato in _____ (____), Via/Piazza _____, _____ –
il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede legale in _____ (____), Via/Piazza _____, _____, C.F./Partita IVA _____ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ (____) iscritta al n. _____ del R.E.A. di _____ (____), di seguito nel presente atto denominata "esecutore" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "fornitore"

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reasp.it • PEC reasp@pec.it
www.reasp.it



a) con Determina a contrarre PROT.N. _____/23/U del ___/___/2023 REA SpA ha deliberato di procedere, mediante procedura aperta telematica ex art. 60 e art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto:

- SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE E.E.R. 20.02.01 (VERDE, RAMAGLIE, SFALCI, POTATURE), DAL CENTRO DI RACCOLTA DI _____

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla committente, redatti dal personale interno;

c) il corrispettivo a base di gara era pari a:

- € 38,00 per servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili E.E.R. 20.02.01 – rifiuti sfusi, oltre iva di cui xxx% per oneri per la sicurezza;

- € 67,00 per servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili E.E.R. 20.02.01 – rifiuti in sacchi, oltre iva di cui xxx% per oneri per la sicurezza;

c.1) che non era previsto il corrispettivo a base di gara per il Servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti biodegradabili E.E.R. 20.02.01 e che lo stesso doveva essere offerto direttamente dall'operatore economico;

d) l'appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, che resta parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, assolutamente vincolante per l'appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;

e) con Provvedimento di Aggiudicazione _____ del _____, è stata formalizzata l'aggiudicazione in favore dell'appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta migliore tra quelle in gara, con:

- il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del _____ % per il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili Codice E.E.R. 20.02.01 (sfusi *oppure* in sacchi);

- prezzo offerto per il servizio di ritiro (caricamento per i Lotti in cui è previsto) e trasporto dei rifiuti biodegradabili E.E.R. 20.02.01 pari a € _____ (sfusi *oppure* in sacchi);f) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna,

hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;

g) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

h) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

i) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

sottoscrivono

il presente contratto di appalto.

Il contratto ha ad oggetto le prestazioni di seguito descritte. L'esecuzione del contratto è frazionata e avverrà per stati di avanzamento consecutivi, sulla base di singoli ordini di servizio, ciascuno per la parte di prestazioni ed alle condizioni negli stessi indicati, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale. Il contratto ha ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto e trattamento da effettuarsi presso impianto autorizzato di rifiuti biodegradabili Codice E.E.R. 20.02.01, dal Centro di Raccolta di _____ Via _____ con durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione oltre IVA come per legge, e comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo di € _____ anche se non sarà spirato detto termine temporale e con possibilità di interrompere anticipatamente il servizio nel caso in cui nel frattempo sia aggiudicata analoga procedura di gara da parte di RetiAmbiente S.p.A. senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Parti contraenti

1.1. Soggetti

Le parti contraenti sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente e, ai fini dell'adempimento contrattuale, può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all'art. 1.11.

1.2. Committente

La committente è REA SpA, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3. Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA SpA sarà rappresentata dal RUP del Contratto (S.Turchi) che potrà, anche tramite l'Ufficio Acquisti, validamente impartire gli ordini di servizio anche tramite posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti del contratto. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA SpA sarà rappresentata dal DEC o dai suoi Ausiliari, sotto la vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

1.4. Sede della committente

REA SpA, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5. Responsabile del procedimento (RUP)

Stefano Turchi– Tel. 347/7765681 – stefano.turchi@reaspa.it

1.6. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Enrico Ferri – Tel. 348/2341168 – enrico.ferri@reaspa.it

1.7. Ausiliari del DEC

Simone Coltelli – Tel. 348/2218988 – simone.coltelli@reaspa.it

Sandro Tozzi – Tel. 342/7575338 – sandro.tozzi@reaspa.it

1.8. Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L'esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione dello stesso.

1.9. Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini dell'esecuzione del contratto valgono le prescrizioni che seguono:

- ✓ il contratto trova esecuzione tramite singoli ordini di servizio che sono inviati dal DEC all'esecutore, presso l'indirizzo e-mail indicato ai fini contrattuali;
- ✓ ciascun ordine, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto si intende validamente impartito e ricevuto tramite la e-mail diretta dal DEC all'esecutore. Da tale momento corrono i termini per l'esecuzione di ciascun ordine;
- ✓ ciascun ordine, che sia validamente pervenuto presso l'esecutore, non può essere da esso rifiutato, né la sua esecuzione può essere rimandata;
- ✓ ai soli fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.10. Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in _____.

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ referente del contratto (nome e cognome): _____;
- ✓ gli ordini dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail all'indirizzo da esso qui indicato: _____;
- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: cell. _____;
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: _____.

1.11. Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell'affidamento.

2. Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche

Servizio di ritiro, trasporto e trattamento da effettuarsi presso impianto autorizzato di rifiuti biodegradabili Codice E.E.R. 20.02.01, dal Centro di Raccolta di _____ e comprende le seguenti prestazioni (meglio dettagliate nel Capitolato tecnico – Allegato 2 parte integrante del presente contratto):

- Ritiro (caricamento per i Lotti in cui è previsto) e prelievo dal Centro di Raccolta di _____;
- Trasporto fino a (e scarico in) impianti di destino;
- Trattamento.

L'esecutore si impegna ad effettuare i ritiri, nei giorni e nei modi indicati da REA SpA.

L'emissione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione Rifiuti) necessari per svolgere il servizio verrà effettuata da REA SpA.

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche senza preavviso, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

3. Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1. Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione il servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni

Di seguito è indicato il CdR (Centro di Raccolta) dove dovrà essere effettuato il ritiro, con i relativi orari di apertura e con l'indicazione delle modalità di carico e del numero degli abitanti serviti

- **Lotto** ____ - CdR di _____ Via _____, con orario di apertura dalle ore ____ alle ore ____ - dal _____ al _____. Carico da effettuarsi _____. Numero abitanti serviti _____.

L'esecutore è tenuto a rendere direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale ordine di servizio, ivi comprese quelle accessorie nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa in materia ambientale e di rifiuti.

Per le indicazioni ai fini della stesura dei documenti ed il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) l'esecutore dovrà attenersi alle istruzioni impartite con il DUVRI predisposto dalla committente e proporre, conformemente alle disposizioni legislative, ogni eventuale integrazione o modifica che riterrà necessarie.

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento al Capitolato tecnico – Allegato 2 - parte integrante del presente contratto.

Il servizio di trattamento deve essere effettuato presso l'impianto di cui l'esecutore legittimamente dispone e presso il quale legittimamente e professionalmente esercita la relativa attività.

L'impianto deve essere luogo idoneo e conforme alla normativa vigente, disponendo di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese e specialmente le seguenti:

- autorizzazione al trattamento per cui ciascun impianto dovrà essere autorizzato per il trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili Codice EER 20.02.01 secondo le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, R3 e/o R13;
- autorizzazione al trasporto, per cui il trasporto dovrà essere effettuato con autocarri in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti urbani, attestato dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 1 e classe corrispondente agli abitanti serviti per ciascun lotto aggiudicato o per la sommatoria dei lotti aggiudicati, per i rifiuti biodegradabili EER 20.02.01.

3.2. Impianti di trattamento

Impianto 1 _____

4. Specifiche tecniche per l'esecuzione

4.1. Tempi di esecuzione

Per i tempi di esecuzione si fa riferimento al Capitolato tecnico – Allegato 2 – parte integrante del presente contratto anche se non allegato.

4.2. Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisi ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

5. Avvio dell'esecuzione

5.1. Decorrenza dell'efficacia del contratto

Il periodo di efficacia del contratto inizia con la sottoscrizione di entrambe le parti o dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da REA SpA con specifico ordine scritto.

6. Responsabilità per l'esecuzione del contratto

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del Codice civile.

6.1. Adempimento e inadempimento

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

6.2. Penali

Al verificarsi di inadempimenti rispetto alle previsioni del presente contratto e del Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'inizio del Servizio rispetto ai termini previsti dal Verbale di consegna dell'esecuzione, REA potrà applicare una penale pari allo 1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto di esecuzione del servizio, per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di ritardo nell'inizio del Servizio rispetto ai termini previsti dal Verbale di consegna dell'esecuzione, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di ritardo nell'esecuzione del Servizio rispetto alla programmazione settimanale concordata, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di mancato rispetto del programma di carico giornaliero predisposto da REA, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 00,00 (cento/00) per ogni carico.

Resta fermo l'obbligo del fornitore di effettuare, comunque, i carichi non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, pena l'aumento della menzionata penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni carico non effettuato. Qualora il mancato rispetto del programma di carico giornaliero causasse la sospensione delle attività di REA, per ciascun carico non effettuato, la penale sarà aumentata ad Euro 300,00 (trecento/00);

- in caso di ritardo nell'esecuzione del Servizio in situazioni contingenti, per la richiesta di esecuzione di servizi di ritiro aggiuntivi, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di impedimento allo scarico, non imputabile a causa di forza maggiore, dei mezzi conferitori di REA presso la sede impiantistica di destinazione, su valutazione unilaterale dello stesso, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni evento;

- in caso di tempi di attesa dei mezzi REA per scarico in conto proprio presso gli impianti indicati, superiori a 30 (trenta) minuti, dovuti al mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto od al protrarsi dei tempi per lo scarico, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ora o frazione di ora, per ogni mezzo;

- in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la trasmissione dei FIR (oltre i 3 (tre) gg previsti per l'anticipazione ovvero oltre i 3 (tre) mesi per la trasmissione "di legge"), REA potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;

- in caso di mancata comunicazione mensile dei dati relativi ai quantitativi ritirati, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata comunicazione;
- in caso di mancata comunicazione annuale dei dati relativi ai quantitativi ritirati, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata comunicazione;
- in caso di ritardo nell'invio/presentazione della documentazione richiesta prima dell'inizio di ogni servizio di cui al presente Capitolato Tecnico, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni;
- in caso di inosservanza di norme e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei dispositivi e presidi antinfortunistici per i lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto del DUVRI, REA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

7. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto è vincolante ed imm modificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

8. Disciplina contrattuale

8.1. Denominazione del contratto

Appalto di servizio.

8.2. Ordini specifici

Il contratto troverà esecuzione tramite la comunicazione da parte della committente di ordini di servizio che saranno comunicati tramite e-mail.

Si intenderanno efficaci nel momento in cui risulteranno pervenuti presso il recapito a tal fine indicato dall'esecutore nel contratto.

8.3. Definizione e contenuto normativo generale

Il contratto di appalto troverà esecuzione per stati di avanzamento consecutivi, secondo gli ordini di servizio che saranno emessi dalla committente.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto:

- entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni accettando l'appaltatore che i tempi di esecuzione siano dettati progressivamente dalla committente;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, progressivamente, con consecutivi ordini, che avranno la frequenza ed i quantitativi rispondenti all'effettivo fabbisogno;
- l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con le eventuali prescrizioni aggiuntive di dettaglio ivi dedotte.

8.4. Limiti

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto;
- a soggetti diversi dal contraente.

8.5. Esclusiva

La sottoscrizione del contratto non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, anche per prestazioni analoghe o uguali a quelle che ne formano oggetto, nel rispetto delle previsioni di legge.

9. Importo massimo aggiudicato

9.1. Limite alla spesa della committente

Nell'ambito della durata del contratto la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente fino ad un massimo di € _____ (_____) oltre IVA come per legge.

9.2. Diritti dell'esecutore

L'esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli ordini impartiti.

10. Durata

10.1. Termine di validità

Il contratto avrà validità di 12 mesi dalla sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione e comunque fino a esaurimento dell'importo massimo stimato, con possibilità di interrompere anticipatamente il servizio nel caso in cui nel frattempo sia aggiudicata analoga procedura di gara da parte di RetiAmbiente S.p.A. senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per qualsivoglia ragione e/o titolo, rinunciando a qualsiasi pretesa, diritto e azione.

Se allo scadere del suddetto termine l'importo contrattuale non risultasse ancora esaurito, la committente potrà decidere di prorogare la durata fino a raggiungimento di tale limite e, comunque, per ulteriori 12 mesi.

10.2. Cessazione automatica alla scadenza.

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna, a condizione che ne siano stati

consumati almeno i quattro quinti dell'intero importo, in caso contrario, la durata potrà essere prorogata fino a raggiungimento di tale limite.

10.3. Durata ridotta per esaurimento dell'importo

La durata sarà ridotta e il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente rispetto alla scadenza, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo contrattuale.

10.4. Proroga tecnica e opzioni

Qualora in prossimità della scadenza del contratto, la procedura di gara esperita dalla Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Fornitore con cui stipulare il nuovo contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il fornitore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste fino all'effettivo subentro del nuovo esecutore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di REA tramite PEC.

L'esecutore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni o più favorevoli per REA del contratto originario in essere.

La proroga del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'esecutore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

REA può imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle stesse condizioni qui previste. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ai servizi raggiunga il quantitativo massimo indicato nello stesso oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), REA considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, all'esecutore e di conseguenza REA non potrà emettere ulteriori ordini di servizio.

Qualora invece la quantità massima del contratto stipulato in relazione a ciascun singolo Lotto non si sia ancora esaurita, REA si riserva l'opzione di estendere la durata del contratto medesimo fino all'esaurimento del quantitativo massimo previsto dallo stesso, anche qualora il quantitativo non si fosse esaurito, comunque fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi.

Si precisa sin da ora che REA, disgiuntamente per ogni singolo Lotto, si riserva la facoltà di affidare allo/gli aggiudicatario/i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 fino alla concorrenza del 100% (cento per cento) dell'importo del contratto.

10.5. Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le

somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente in suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

10.6. Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

A tal fine, l'esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 pubblicato sul sito istituzionale di REA SpA.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

10.7. Effetti della cessazione dell'efficacia

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potrà più impartire nuovi ordini di servizio;
- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

11. Subappalto

(Nel caso in cui il fornitore abbia dichiarato in sede di gara di NON voler far ricorso al subappalto).

Considerato che all'atto dell'offerta il fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il fornitore medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

(Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in sede di gara di voler far ricorso al subappalto)

Il fornitore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %
-------------------------	---------

Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs. 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il fornitore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di REA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il fornitore si obbliga a trasmettere a REA, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto

- I. il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. REA verificherà, tra l'altro che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 136/2010;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/16;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- IV. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, REA procederà a richiedere al fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la REA revocherà l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti, da parte del fornitore, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

REA, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti di REA, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di REA dei danni che dovessero derivare, a REA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne REA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

Il fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fornitore trasmette a REA, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, REA acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore si obbliga a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, REA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Negli altri casi e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione (DEC), il fornitore si obbliga a trasmettere a REA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, REA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore stesso di comunicare a REA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a REA. Nel caso in cui il fornitore ricorra a tali sub-contratti, REA si riserva di chiedere al medesimo fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105 comma 2.

12. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto al fornitore cedere il presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/20106.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, REA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

13. Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

14. Invalidità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del contratto medesimo, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima

15. Importo del corrispettivo

15.1. Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è quello relativo alle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno degli ordini impartiti.

15.2. Oneri per sicurezza e manodopera

Per ciascun ordine, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun ordine di servizio, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

15.3. Imposta sul valore aggiunto e Split payment

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

REA Spa è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.

15.4. Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario aggiudicato per il quantitativo di rifiuto oggetto del servizio.

Il prezzo unitario di trattamento è il seguente:

- Rifiuto Codice E.E.R. 20.02.01: €/ton _____

Il prezzo unitario di ritiro, trasporto e trattamento è il seguente:

- Rifiuto Codice E.E.R. 20.02.01: €/ton _____

Il corrispettivo contrattuale, fisso e invariabile, potrà essere oggetto di revisione, qualora la stazione appaltante accerti la sopravvenienza di circostanze imprevedibili e non imputabili in alcun modo all'appaltatore, tali da determinare un incremento dei costi di esecuzione in misura superiore ai valori percentuali tempo per tempo vigenti rispetto a quelli stimati al momento dell'affidamento. I costi considerati a tal fine sono solo quelli inerenti l'approvvigionamento di beni direttamente strumentali per la committente per la fruizione del servizio (es prodotti, macchine, etc. da utilizzare presso la committente). Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento del corrispettivo assumono eventuali variazioni di costi in qualunque modo connesse con: l'organizzazione dell'esecutore, le risorse umane da esso utilizzate, i beni strumentali da esso utilizzati presso la propria sede o comunque non presso la committente, vicende soggettive dell'esecutore. L'adeguamento non può in ogni caso superare l'80% della parte di incremento eccedente la percentuale normativamente individuata. La compensazione non si applica ai contratti di durata inferiore a n. 6 mesi né per l'esecuzione nei primi n. 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

15.5. Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

16. Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.L.gs. 50/2016, la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA SpA, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA SpA potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA SpA è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA SpA potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA SpA provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA SpA né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

17. Fatturazione e pagamento

17.1. Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite. L'accettazione presuppone che REA SpA abbia ricevuto la copia del F.I.R. (Formulario di Identificazione del Rifiuto) rilasciata dal trasportatore con l'indicazione del peso accettato a destino. Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'operatore economico deve comunicare al DEC Enrico Ferri alla seguente mail enrico.ferri@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'affidamento, del codice del CRE e con il riepilogo dei formulari di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento al F.I.R. di ogni singolo conferimento).

Resta ferma la facoltà per REA SpA di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.

17.2. Termini e modalità di pagamento.

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010.

17.3. Clausola di tracciabilità

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite e accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure *medio tempore* correre i relativi termini per interessi.

18. Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative

Con la stipula del contratto il fornitore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni verso REA SpA sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto REA SpA nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne REA SpA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare a REA SpA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro (...../00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

Il fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità ambientale, con massimale di importo pari ad Euro (...../00) per sinistro e per anno, che assicuri il rischio da inquinamento causato dall'attività svolta.

La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Detta validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà risolversi ai sensi del precedente

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.

La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

20. Imposta di bollo

A carico dell'esecutore restano tutti gli oneri e le spese per la stipula dello stesso, primariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

21. Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Offerta economica;
- Capitolato tecnico;

- Allegato E compilato e sottoscritto dall'esecutore;
- Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dall'esecutore;
- DUVRI;
- Autorizzazione dell'impianto;
- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Codice Etico;
- Modello 231/2001.

In caso di modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni delle autorizzazioni dell'impianto l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione fornendo la relativa documentazione.

22. Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio prezzo offerto ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo equo e remunerativo, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in esso si intendono compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

22.1. Obblighi generali e specifici dell'esecutore

L'esecutore assume verso REA SpA tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio.

22.2. Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA SpA, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA SpA e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

22.3. Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

23. Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

24. Trattamento dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

25. Riservatezza informazioni

1. L'esecutore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - relativi ad attività passate, presenti o future della committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le

conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la committente;

• identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.

3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'esecutore.
4. L'esecutore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
5. L'esecutore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'esecutore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della committente.
7. L'esecutore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'esecutore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla committente.
8. È altresì vietata sia all'esecutore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'esecutore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
9. L'esecutore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

10. In particolare, l'esecutore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'esecutore, del personale in servizio presso l'esecutore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di REA SpA all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

26. Spese generali

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

L'ESECUTORE

Indice

1.1.	Soggetti.....	3
1.2.	Committente	3
1.3.	Rappresentante della committente.....	3
1.4.	Sede della committente.....	3
1.5.	Responsabile del procedimento (RUP).....	3
1.6.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	4
1.7.	Ausiliari del DEC	4
1.8.	Esecutore	4
1.9.	Rappresentante dell'esecutore.....	4
1.10.	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche.....	4
1.11.	Esecuzione da parte dell'esecutore	4
2.	Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche	5
3.	Specifiche tecniche per l'esecuzione	5
3.1.	Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione il servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni	5
3.2.	Impianti di trattamento	6
4.	Specifiche tecniche per l'esecuzione.....	6
4.1.	Tempi di esecuzione	6
4.2.	Proroghe e sospensioni	6
5.	Avvio dell'esecuzione.....	6
5.1.	Decorrenza dell'efficacia del contratto	6
6.	Responsabilità per l'esecuzione del contratto.....	6
6.1.	Adempimento e inadempimento.....	7
6.2.	Penali	7
7.	Modifiche del contratto in corso di esecuzione	8
8.	Disciplina contrattuale.....	8
8.1.	Denominazione del contratto.....	8
8.2.	Ordini specifici	8
8.3.	Definizione e contenuto normativo generale.....	8
8.4.	Limiti	9
8.5.	Esclusiva.....	9
9.	Importo massimo aggiudicato	9
9.1.	Limite alla spesa della committente	9
9.2.	Diritti dell'esecutore.....	9
10.	Durata	9
10.1.	Termine di validità	9

10.2.	Cessazione automatica alla scadenza	9
10.3.	Durata ridotta per esaurimento dell'importo	10
10.4.	Proroga tecnica e opzioni	10
10.5.	Recesso	10
10.6.	Risoluzione	11
10.7.	Effetti della cessazione dell'efficacia.....	11
11.	Subappalto	11
12.	Divieto di cessione del contratto	14
13.	Cessione del credito.....	14
14.	Invalidità parziale	14
15.	Importo del corrispettivo	14
15.1.	Corrispettivo dovuto dalla committente	14
15.2.	Oneri per sicurezza e manodopera.....	14
15.3.	Imposta sul valore aggiunto e Split payment.....	15
15.4.	Determinazione del corrispettivo.....	15
15.5.	Prestazioni comprese nel corrispettivo.....	15
16.	Tutela dei lavoratori.....	15
17.	Fatturazione e pagamento	16
17.1.	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura	16
17.2.	Termini e modalità di pagamento.....	17
17.3.	Clausola di tracciabilità	17
18.	Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative	17
19.	Cauzione definitiva.....	18
20.	Imposta di bollo	18
21.	Documenti di cui si compone il contratto.....	18
22.	Conoscenza delle condizioni contrattuali	19
22.1.	Obblighi generali e specifici dell'esecutore	19
22.2.	Obblighi preliminari e continuativi.	19
22.3.	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di REA Spa	20
23.	Controversie	20
24.	Trattamento dati personali	20
25.	Riservatezza informazioni	20
26.	Spese generali.....	22